

COMUNE DI CORCIANO
(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TOSAP Art. 40 D.Lgs.
507/93**

c.c. 26	06/05/1994
c.c. 2	31/01/1996
c.c. 2	01/02/2000
c.c. 17	28/02/2005
c.c. 18	27/03/2008

TITOLO I

TARIFFE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di CORCIANO, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ART. 2

CLASSE DEL COMUNE

(43.1)

1. Il Comune di CORCIANO, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 13.213 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe IV.

ART. 3

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a

pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. 3. Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore ai diecimila abitanti.

4. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE

ED ALTRE AREE PUBBLICHE(42.3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria - Corciano, Taverne, San Mariano, Strozzacapponi, Capanne, quartiere Girasole, Mantignana, Ellera-Chiugiana.

II categoria - Solomeo, Capocavallo, Migiana, Castelviato.

III categoria - Sobborghi e zone periferiche ubicati a distanza non superiore a metri 500 dal limite del centro abitato delle zone di categoria I e II.

IV categoria - Sobborghi e zone periferiche ubicati a distanza superiore a metri 500 dal limite del centro abitato delle zone di categoria I e II.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle quattro categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e presso le circoscrizioni comunali.

ART. 5

RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

(42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

cat. II	10%
cat. III	20%
cat. IV	50%

CAPO I
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
PER ANNO SOLARE

ART. 6
OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1 a) a seconda della categoria dell'area.

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	L. 64.000/mq
II	L. 57.600/mq
III	L. 51.200/mq
IV	L. 32.000/mq

A.1) Abrogato deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 31.1.96.

A.2) Abrogato deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 31.1.96.

A.3) Abrogato deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 31.1.96.

A.3.a) Abrogato deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 31.1.96.

A.3.b) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (44.8)

Categoria	Importo
I	L. 6.400/mq
II	L. 5.700/mq
III	L. 5.120/mq
IV	L. 3.200/mq

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

ART. 7

AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

(44.11)

Abrogato deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 31.1.96.

ART. 8

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

(Si applica la tariffa di cui all'art. 6.1.A ridotta sino ad in terzo).

Categoria	Importo
I	L. 21.333/mq
II	L. 19.000/mq
III	L. 17.067/mq
IV	L. 10.667/mq

ART. 9

**OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON
TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL
SUOLO PUBBLICO (44.2)**

Categoria	Importo
I	L. 19.200/mq
II	L. 17.100/mq
III	L. 15.360/mq
IV	L. 9.600/mq

Sono escluse della tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e dalle verande. (38.2)

ART. 10

OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO

1. Le occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, realizzate dalle aziende di erogazione dei suddetti servizi pubblici, sono tassate con la tariffa di Lire 1.500 per utenza.
2. L'importo di cui al comma precedente viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa annua dovuta non può essere inferiore a Lire 1.000.000. La medesima misura della tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
5. Per le occupazione con seggiovie e funivie si applica la tariffa minima annuale unica di Lire 100.000 fino a 5 Km. Per ogni Km o frazione superiore ai 5 Km. è dovuta una maggiorazione di Lire 20.000.

ART. 11

**TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL
SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO NELL'ANNO 1994 (56.4)**

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di L. 50.000.

ART. 12

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6° comma dell'art. 48 del Decreto 507.

(Le località dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art. 48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni)

Categoria	Importo minimo
a)	L. 76.000
b)	L. 46.000
c)	L. 20.000
d)	L. 10.000

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto

per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

ART. 13

DISTRIBUTORI DI TABACCHI

(48.7)

1. Per le occupazioni del suolo o soprasuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria (del decreto 507)	tariffa (minima)
a) centro abitato	L. 20.000
b) zona limitrofa	L. 15.000
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	L. 10.000

ART. 14

OCCUPAZIONI CON TAXI

(44.2)

Abrogato deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 31.1.96.

CAPO II

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 15

OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a.b)

A) Occupazioni del suolo comunale

Categorie	Importo	Importo orario
I	L. 6.000/mq	L. 250
II	L. 5.400/mq	L. 225
III	L. 4.800/mq	L. 200
IV	L. 3.000/mq	L. 125

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) con la riduzione dei 2/3 (art. 45.2,c):

Categoria	Importo (minimo)
I	L. 2000/mq
II	L. 1800/mq
III	L. 1600/mq
IV	L. 1000/mq

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul

suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art. 47.5)

1) per i primi trenta giorni

Categoria	Tariffa forfettaria per 1 Km (minima)	per occupazione oltre il km.
I	L. 10.000	L. 15.000
II	L. 9.000	L. 13.500
III	L. 8.000	L. 12.000
IV	L. 5.000	L. 7.500

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg.

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km
I	L. 13.000	L. 19.500
II	L. 11.700	L. 17.500
III	L. 10.400	L. 15.600
IV	L. 6.500	L. 9.750

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni:

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km.
I	L. 15.000	L. 22.500
II	L. 13.500	L. 20.250
III	L. 12.000	L. 18.000
IV	L. 7.500	L. 11.250

4) se la durata è superiore a 180 giorni:

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km.
I	L. 20.000	L. 30.000
II	L. 18.000	L. 27.000
III	L. 16.000	L. 24.000
IV	L. 10.000	L. 15.000

D) Abrogato deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 31.1.96.

ART. 16

CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA (42.4)

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c) del precedente art. 12 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 17

RIDUZIONI SPECIFICHE

(45.5)

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:

-del 50 per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

-dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;

-del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art. 15 lett. C).

ART. 18

RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

(45.6 bis; facoltativo)

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50 per cento.

ART. 18 Bis

(OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE)

1. Sono esonerate dalla Tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree

pubbliche a cio' destinate e la tassa non può essere commisurata alle superfici dei singoli posti assegnati.

2. Sono esonerate dal pagamento della Tassa le occupazioni di spazi ed aree Pubbliche per manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.;

ART. 18 Ter

(CONDUTTURE IDRICHE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA)

1. Sono esonerate dalla Tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola.

ART. 18 Quater

(ESENZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO NEI CENTRI STORICI)

1. Le occupazioni realizzate per l'esecuzione di interventi di cui al comma 1 della Legge 27/12/1997, n. 449, nei centri storici, così come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/1995, sono esenti dal pagamento della tassa.

ART.19

RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché:

-la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente; - il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;

-il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 20

AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

(45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell' entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15 lett. A aumentata per tutte le categorie del 20 per cento.

2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ART. 21

AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI

(45.4; facoltativo)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10 per cento con importo orario minimo di Lit. 150 al mq.;

ART. 22

TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

PER IL 1994 (56.11 bis)

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A e B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni

realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

ART. 23

RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO

VIAGGIANTE (Art. 42.5)

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

del 50 per cento sino a 100 mq

del 25 per cento oltre i 100 mq

del 10 per cento oltre i 1.000 mq

ART. 24

RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE

(42.5; facoltativo)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

CAPO III

NORME GENERALI

ART. 25

OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE

(42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART. 26

OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA

(42.4)

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

ART. 27

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta

sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

ART. 27 Bis

IMPORTI MINIMI

1. Non si fa luogo al versamento della tassa se l'importo da versare è inferiore a € 5,00.
2. Il medesimo limite si applica ai rimborsi.

TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 28

LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4. Le concessioni sono rilasciate:

-senza pregiudizio dei diritti di terzi;

-con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;

-con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART. 29

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 30

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla

notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 31

L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 32

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente

ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 33

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

-per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;

-per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI

(50 - 56.3)

ART. 34

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comunee comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.

4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. I versamenti, arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, per eccesso se superiore, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

ART. 35

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.

2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV
GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 36

RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6° comma dell'art. 51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

ART. 37

ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(54)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50 , primo comma, del Decreto 507;

B) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;

C) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44 comma 11 del Decreto 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

ART. 38

ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.